

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 3 gennaio 2023 n. 89

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. LEONE Maria Margherita - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 9710/2019 R.G. proposto da:

██████████ domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

- **ricorrente** -

**contro**

██████████ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- **controricorrente** -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3775/2018 depositata il 26/09/2018, R.G.N. 5840/2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

## **RILEVATO CHE:**

1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con cui erano state respinte le domande di (██████████ contro ██████████ S.p.A. (societa' per l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti interamente partecipata e controllata dalla provincia di Napoli), dirette all'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/1/2010, alla declaratoria dell'illegittimita' del recesso intimato con nota del 12/11/2012, alla condanna alla corresponsione di Euro 83.072 a titolo di mancato preavviso ex articolo 35 CCNL di settore e di Euro 207.680 a titolo di indennita' supplementare ex articolo 29 CCNL di settore, ovvero, in subordine, di Euro 384.208 a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimita' del recesso intimato ante tempus, e comunque, in via autonoma, di Euro 133.385,07 a titolo di compensi aggiuntivi per attivita' professionali svolte (progettazione, direzione lavori, collaudi e responsabile unico del procedimento relativamente a contratti di fornitura e servizi stipulati con ditte esterne separatamente fatturati);

2. la Corte territoriale ha, in particolare, osservato che:

- il ricorrente ha svolto l'incarico di direttore tecnico della neocostituita ██████████ dall'11/1/2010 come consulente e dall'1/1/2011 con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato con scadenza al 31/12/2015, risolto anticipatamente (con nota del 12/11/2012) per dedotta nullita' del contratto, in quanto stipulato in violazione di norme di legge imperative;

- la natura pubblica di ██████████ la assoggettava ai vincoli normativamente imposti dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35 circa il reclutamento del personale, stante il disposto del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18 norma con cui il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro sottratti alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle societa' partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale;

- come precisato da Cass. n. 3621/2018 espressamente richiamata, la nullita' prevista dal Decreto Legislativo n. 175 del 2016, articolo 19, comma 4, non ha portata innovativa, ma ha reso esplicita una conseguenza gia' desumibile dai principi in tema di nullita' virtuali, con immediata precettivita' e diretta applicabilita' del Decreto Legge n. 112 del 2008, citato articolo 18 alla ██████████

- cio' anche per il contratto di lavoro dirigenziale, e non escluso dalla sua natura fiduciaria, in quanto la normativa pubblicistica deve applicarsi non solo al reclutamento del personale, ma anche al conferimento degli incarichi, con conseguente nullita' del contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in assenza di procedura selettiva idonea a rendere palesi i criteri di scelta adottati nell'individuazione del contraente;

- non era applicabile al rapporto di lavoro in questione il Decreto Legge n. 195 del 2009, articolo 11, comma 2, ("Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile"), perche' norma diretta a regolare i negozi conclusi nella fase emergenziale con soggetti privati che svolgono attivita' di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ma non il contratto di lavoro dell'appellante;

- la domanda di adempimento del pagamento di prestazioni professionali non era fondata per genericita' e perche' diretta all'esecuzione di un contratto affetto da nullita';

3. avverso la sentenza il prof. ing. (██████████) propone ricorso per cassazione con sei motivi; resiste con controricorso ██████████ entrambe le parti hanno comunicato memoria.

### **CONSIDERATO CHE:**

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli articoli 12 e 15 preleggi, Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18 (conv. in L. n. 133 del 2008), Decreto Legislativo n. 175 del 2016, articolo 19, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 110, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 19 per avere la Corte d'Appello errato nell'attribuire natura immediatamente precettiva al disposto del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18 ed affermato, in assenza dei provvedimenti previsti da tale norma, la diretta applicabilita' delle procedure di reclutamento previste dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35 al contratto di lavoro stipulato il 27/12/2010;

2. con il secondo, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost., articolo 12 preleggi, Decreto Legge n. 195 del 2009, articolo 11, comma 2, conv. in L. n. 26 del 2010 (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte d'Appello errato nel non riconoscere la natura di legge speciale del Decreto Legge n. 195 del 2009 istitutivo della ██████████ che ha disposto il ricorso alla disciplina privatistica nell'affidamento dei servizi e nel reclutamento del personale al fine di rendere immediatamente operativa la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel passaggio dalle relative attivita' dalla fase emergenziale alla gestione ordinaria;

3. con il terzo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 414 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere errato la Corte d'Appello nel ritenere generica la domanda di pagamento di compensi professionali, nonostante la presenza di specifiche allegazioni e richieste nel ricorso introduttivo;

4. con il quarto, violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte d'Appello dichiarato la genericita' della domanda di pagamento dei compensi professionali reiterando argomentazioni della sentenza di primo grado, senza tener conto dei motivi di gravame, rendendo cosi' non percepibile il ragionamento che l'ha portata a condividere le conclusioni del giudice di prime cure;

5. con il quinto, omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte d'appello omesso di valutare lo svolgimento dell'attivita' di R.U.P. da parte del ricorrente, circostanza allegata in ricorso, attestata nei documenti allegati e non contestata da parte resistente;

**6.** con il sesto, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2126 c.c. e del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, articolo 19, comma 4, per non avere la Corte d'Appello riconosciuto il trattamento retributivo previsto dal contratto di lavoro dichiarato nullo perche' stipulato in violazione delle procedure di reclutamento previste dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18;

**7.** il primo motivo non e' ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (articolo 360-bis c.p.c.);

**8.** questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 28840/2022, n. 27126/2022, n. 4571/2022, n. 21378/2018, in continuita' con il precedente richiamato nella sentenza qui gravata) che, in tema di reclutamento del personale da parte di societa' cd. "in house", il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del Decreto Legge n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette societa' adottino, entro un preciso limite temporale - "id est": sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, comma 3, e' norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, adottato sulla base del citato Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 23 bis, comma 10, lettera A), non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale;

**9.** neppure e' meritevole di accoglimento il secondo motivo, che non trova riscontro nel dato letterale della norma richiamata, che, come osservato dalla Corte di merito, si riferisce ai rapporti negoziali con i soggetti operanti nel settore della gestione dei rifiuti e non ai rapporti di lavoro con la neo-costituita societa' ad integrale partecipazione e controllo pubblici societa' (si fa riferimento a subentro "nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti");

**10.** i motivi dal terzo al sesto, tutti riguardanti sotto diversi profili la domanda di pagamento di compensi aggiuntivi e pertanto da trattare congiuntamente perche' connessi, non sono ammissibili;

**11.** essi, in primo luogo, non si confrontano con la ratio decidendi del capo di sentenza impugnato, che conferma la valutazione di genericita' operata dal Tribunale e qui contestata, ma altresì afferma l'infondatezza della domanda "in quanto diretta a dare applicazione ad un contratto affetto da nullita', secondo quanto accertato in precedenza";

**12.** ora, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita' di

ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e' inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293/2016; conf. Cass. n. 16314/2019);

**13.** ne', nel caso in esame, a fronte di tale sintetica ma chiara motivazione argomentativa, sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o di omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimita' sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, o di omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, n. 22598/2018);

**14.** d'altra parte, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, cosi' realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c. e dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 puo' concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l'interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l'inammissibilita' del motivo di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019, n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente inammissibilita' della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando la decisione di secondo grado e' interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia' assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018);

**15.** neppure la domanda di liquidazione di compensi professionali aggiuntivi, collegati ad un conferimento di incarico dirigenziale dichiarato nullo, puo' trovare fondamento nella norma di chiusura di cui all'articolo 2126 c.c., che fa salvo il solo trattamento retributivo dovuto per il periodo in cui la prestazione lavorativa ha avuto esecuzione, ma non copre gli emolumenti ulteriori non aventi diretta natura retributiva, ovvero in un indennizzo, perche' la fonte del compenso richiesto e' stata collegata ad una clausola del contratto, non valido per i motivi sopra evidenziati;

**16.** il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato complessivamente inammissibile, con regolazione delle spese del presente grado di legittimita' secondo soccombenza, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.